



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 212 del 10/12/2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2020-2022.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 18,00 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	TRAMUTA GIUSEPPE	VICE SINDACO	X	
3	AUGELLO LEONARDO	ASSESSORE	X	
4	MACALUSO EMANUELE	ASSESSORE	X	
5	RAGUSA MARIA FRANCESCA	ASSESSORE	X	
6	ZABBARA GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	0

Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2020-2022.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE : 1°

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	<i>Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2020-2022</i>
-----------------	---

Premesso che:

- con la deliberazione G.C. n. 216 del 26.06.2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, abilitata alla conduzione della contrattazione collettiva integrativa nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso contratto collettivo nazionale;
- con determinazione dirigenziale n. 94 del 06.05.2020 del Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario si è proceduto alla costituzione del fondo parte stabile per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 14.07.2020 la Giunta Comunale ha approvato linee guida per la delegazione trattante di parte pubblica per il Fondo per le risorse decentrate 2020 e l'utilizzo del fondo riferito all'anno 2019;
- in data 22.07.2020 la delegazione trattante di parte pubblica ha sottoscritto con le RSU e le OO.SS. territoriali una pre-intesa del CCDI triennio 2020-2022 sulle modalità di ripartizione delle risorse decentrate per l'esercizio finanziario 2020 del personale non dirigenziale;

Viste la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte dal Dirigente del III Settore Economico-Finanziario attestante la compatibilità della pre-intesa con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale;

Dato atto che con PEC del 12.10.2020 sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori per il rilascio della certificazione, sia l'accordo sottoscritto in data 22/7/2020, sia il provvedimento di utilizzo dell'avanzo vincolato (G.C. n. 172 del 18/9/2020) che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-
Vista l'allegata nota del Segretario generale prot. 20168 del 9/12/2020 con la quale si controdeduce alla nota del 28/11/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti concernente l'impossibilità di rilascio della certificazione sulla pre-intesa del CCDI triennio 2020/2022;

Ritenute le argomentazioni di cui alla nota del Segretario generale anzi richiamata, che qui si intendono trascritte, condivisibili e meritevoli di costituire motivazione del presente provvedimento;

Considerato, che solo dopo il decorso di più di 45 giorni dalla trasmissione della documentazione ai fini

della certificazione il collegio ha dichiarato l'impossibilità ad esprimere parere soffermandosi esclusivamente a valutazioni su questioni pregiudiziali, che si ritengono infondate per le motivazioni riportate nella allegata nota del Segretario generale, non formulando nel merito alcuna considerazione sulla contrattazione.

Visto l'art. 8, comma 6 del CCNL del 21.05.2018 il quale stabilisce che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'Amministrazione può autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;*

Vista l'allegata proposta di transazione formulata da dipendenti del Comune di Ribera del Settore Polizia Municipale per la corresponsione dell'indennità di turnazione e di reperibilità per la quale sono stati emessi rispettivamente decreti ingiuntivi dal Giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, ritualmente notificati, divenuti definitivi e muniti di formula esecutiva, con la quale gli istanti propongono al Comune di Ribera di transigere la controversia e di effettuare il pagamento della sorte capitale relativa all'indennità di turnazione e di reperibilità 2019 con rinuncia agli interessi ed alle spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi a condizione che la relativa somma venga impegnata al Comune di Ribera entro il 31/12/2020 ed il relativo pagamento venga effettuato entro il 31/01/2021;

Ritenuta l'allegata proposta transattiva conveniente per il Comune e meritevole di approvazione;

Attesa la necessità e urgenza di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto in argomento;

Visto il CCNL 21 /05/2018;

Visti il d. lgs. 267/2000 e il d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs. 150/2009;

Visti l'O.R.EE.LL.e il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

Di prendere atto :

della trasmissione della pre-intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali al Collegio dei Revisori per il rilascio della relativa certificazione;

che solo dopo il decorso di più di 45 giorni dalla trasmissione della documentazione ai fini della certificazione il collegio ha dichiarato l'impossibilità ad esprimere parere soffermandosi esclusivamente a valutazioni su questioni pregiudiziali, che si ritengono infondate per le motivazioni riportate nella allegata

nota del Segretario generale.

Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per il triennio 2020-2022 secondo la pre-intesa di cui in premessa;

Di dare atto che il testo, la relazione illustrativa e tecnica – finanziaria dovranno essere trasmessi, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5 del G.Lgs n. 165/2001, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCDI per il triennio 2020-2022, all'ARAN e al CNEL;

Di approvare l'allegata proposta di transazione formulata da dipendenti del Comune di Ribera del Settore Polizia Municipale e di autorizzare il Responsabile del 1° Settore a sottoscriverla per accettazione:

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente e ai componenti della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per i successivi adempimenti;

Di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile;

Di dare atto, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;


Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la responsabile del servizio risorse umane Leonarda Scaturro;

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91


La Responsabile del Servizio Risorse Umane

Leonarda Scaturro



Il Sindaco

Avv. Matteo Ruvolo





Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio del Segretario Generale

Al Collegio dei Revisori dei Conti
P.c. Al Presidente del Consiglio
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Agli Assessori Comunali
Alle OO.SS. territoriali
Alle R.S.U

Prot. n. 20168 del 9 dicembre 2020

Oggetto: Certificazione sulla pre-intesa del CCDI triennio 2020/2022. Controdeduzioni alla nota del 28/11/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Con nota del 28/11/2020, in riscontro alla nota del Sindaco del 23 u.s. prot. 19253, trasmessa tramite P.E.C. in pari data, con la quale si sollecitava il rilascio della certificazione preventiva in ordine alla stipula del CCDI per il triennio 2020-2022, codesto Organo di revisione dei conti ha rappresentato l'impossibilità di aderire alla suddetta richiesta essenzialmente per i seguenti motivi:

- la relazione illustrativa del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario "di cui non è dato capire la data di formalizzazione e della quale non vi è traccia nella pre-intesa" si ricava essere molto successiva sia all'accordo preliminare sia al termine ultimo per il rilascio di certificazione da parte dell'Organo di Revisione;
- nei successivi 15 giorni previsti dal CCNL del 21/05/2018, la documentazione da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti in parte non era esistente (si ripete mancava la relazione del funzionario prima indicato, fondamentale e indispensabile, oltre che per una corretta pre-intesa, anche per l'esame tecnico da parte dell'Organo di controllo del CCDI già citato);
- non appare assolutamente corretto prendere in esame e certificare un accordo preliminare stipulato ben 4 mesi addietro, condotto e sorto senza il supporto della pertinente relazione tecnico - finanziaria, in un contesto finanziario dell'Ente non perfettamente rilevabile ex post, certamente diverso rispetto sia a quello attuale che a quello della originaria richiesta del 12/10/2020;
- parte delle risorse applicate al contratto in discussione sono sopraggiunte successivamente alla pre-intesa e provengono dalla manovra finanziaria attuata, ad avviso di codesto Organo, illegittimamente con la delibera di G.C. n. 172 del 18/09/20, priva di parere dell'Organo di Revisione, per la quale, seppure su proposta diversa dalla delibera, ha espresso dissenso per la sua

adozione sia per l'incompetenza funzionale dell'esecutivo, sia per l'assenza di urgenza richiesta espressamente dalla normativa per il ricorso a delibera di Giunta.

In buona sostanza codesto Organo di Revisione (*con ritenuta confusione in ordine all'iter procedurale per la definizione della CCDI*), a giustificazione dell'impossibilità ad esprimere il proprio parere, eccepisce:

1. La tardività nella predisposizione della relazione illustrativa e della relazione tecnico – economica *“della quale non vi è traccia nella pre-intesa”* che ha determinato la sottoscrizione di un accordo *“senza il supporto della pertinente relazione tecnico-finanziaria”* (per codesto Organo di Revisione la relazione illustrativa e la relazione tecnico – economica dovevano, quindi, sussistere, a supporto delle parti nel corso della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo e non essere redatte successivamente);
2. la tardività della trasmissione della documentazione all'organo di revisione rispetto ai termini prescritti dal CCNL del 21/05/2018 (15 gg. ???) entro i quali si asserisce : *“mancava la relazione del funzionario prima indicato, fondamentale e indispensabile, oltre che per una corretta pre-intesa, anche per l'esame tecnico da parte dell'Organo di controllo del CCDI”*;
3. la impossibilità a prendere in esame un accordo a distanza di oltre 4 mesi in un contesto finanziario *“certamente diverso rispetto sia a quello attuale che a quello della originaria richiesta del 12/10/2020”*;
4. l'applicazione al contratto di parte delle risorse sopraggiunte successivamente alla pre-intesa e provenienti da una manovra finanziaria *“attuata, ad avviso di codesto Organo, illegittimamente con la delibera di G.C. n. 172 del 18/09/20, priva di parere dell'Organo di Revisione, per la quale, seppure su proposta diversa dalla delibera, ha espresso dissenso per la sua adozione sia per l'incompetenza funzionale dell'esecutivo, sia per l'assenza di urgenza richiesta espressamente dalla normativa per il ricorso a delibera di Giunta”*

In merito a tali rilievi si espone quanto a seguito.

L'assunto di codesto Collegio secondo il quale l'accordo preliminare stipulato *“sia stato condotto ed è sorto senza il supporto della pertinente relazione tecnico-finanziaria”*, *“della quale non vi è traccia nella pre-intesa”*, a giudizio di chi scrive, è fuorviante, non tiene conto dell'iter prescritto dal contratto per l'approvazione del CCDI e risulta privo di fondamento giuridico posto che la relazione tecnico - finanziaria e la relazione illustrativa costituiscono documenti di esplicitazione e valutazione dei contenuti della pre-intesa sottoposta a certificazione e, quindi, non possono che essere elaborati necessariamente dal responsabile del Settore Finanziario solo dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo *costituendo anche una attestazione della compatibilità del contenuto del contratto con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale.*

Tale finalità, distorta dal Collegio, è di palmare evidenza. Pur tuttavia, si ritiene di dover richiamare il contenuto della circolare della Ragioneria generale dello Stato del 19/7/2012 n. 25 nella parte in cui esplicita i contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria e che danno contezza del carattere fuorviante delle considerazioni esternate dall'Organo di Revisione.

Ed invero.

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da due distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

Pertanto, il **contenuto minimo ed obbligatorio** della relazione illustrativa è costituito da:

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;
- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;
- c) gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
- e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);
- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa, invece, è suddiviso in quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. *Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;*
2. *Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;*
3. *Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;*
4. *Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.*

Alla luce delle note esplicative sopra riportate, non sembra necessario il ricorso ad ulteriori argomentazioni per acclarare che l'illustrazione e valutazione dei contenuti dell'accordo vada effettuata con le relazioni di cui trattasi necessariamente dopo la sottoscrizione dell'accordo dovendo riguardare ogni singolo articolo e/o ogni istituto/materia regolato dallo stesso attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

Con riferimento alla redazione di detti documenti (relazioni) preme evidenziare che alla data di sottoscrizione della pre-intesa avvenuta il 22/7/2020, le parti erano consapevoli che il rilascio successivo dell'attestazione da parte del Servizio finanziario della compatibilità economico - finanziaria e delle modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio e, quindi, la prosecuzione dell'iter per la definizione del CCDI, risultava condizionato dalla necessità di definire il provvedimento di variazione per l'utilizzo dell'avanzo vincolato il cui iter, avviato con richiesta di parere al Collegio su una prima proposta in data 7/7/2020, risultava alla data di sottoscrizione della pre - intesa ancora in corso, avendo il collegio espresso il parere solo in data 6 agosto e, quindi, successivamente alla sottoscrizione.

Invero, all'atto della sottoscrizione della pre-intesa era noto alle parti che solo la quota stabile del "Fondo 2019" di cui all'art. 67, commi 1 e 2 "obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale "(allegato "A" alla delibera) che risultava già quantificata con Determinazione n. 201 del 9/9/2019 e certificata favorevolmente dall'Organo di revisione e, quindi, contabilmente definitivamente vincolata, poteva essere ripartita nella ipotesi di accordo posto che la stessa confluiva nell'avanzo vincolato immediatamente utilizzabile secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per essere spesa nell'anno successivo (V. principio 5.2).

Per cui la pre - intesa, non costituendo in alcun modo titolo idoneo al perfezionamento delle obbligazioni, veniva sottoscritta e condizionata, chiaramente, agli esiti della variazione di bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato, operazione che si riteneva non problematica in quanto consentita pacificamente dall'ordinamento contabile.

Per tale profilo, invece il Collegio ha eccepito che parte delle risorse applicate al contratto, che in atto, si evidenzia, non risulta definitivamente sottoscritto, (afferenti all'esercizio 2019) sono sopraggiunte successivamente alla pre-intesa e (soprattutto) che provengono dalla manovra finanziaria attuata, ad avviso di codesto Organo, illegittimamente con la delibera di G.C. n. 172 del 18/09/20, priva di parere dell'Organo di Revisione, per la quale, seppure su proposta diversa dalle delibera, ha espresso dissenso per la sua adozione sia per l'incompetenza funzionale dell'esecutivo, sia per l'assenza di urgenza richiesta espressamente dalla normativa per il ricorso a delibera di Giunta.

Corre l'obbligo, a tal proposito, di ripercorrere l'iter della contrattazione ed esplicitare le motivazioni che hanno indotto la Giunta ad adottare l'atto deliberativo citato nonostante il parere non favorevole dell'Organo di Revisione reso, comunque, successivamente alla sottoscrizione della pre - intesa e alla redazione delle relazioni da parte del Settore finanziario dell'Ente, documentazione, quindi, esistente al momento della richiesta dal parere.

La procedura di contrattazione è stata attivata con delibera della Giunta comunale n. 126 del 14/7/2020 con la quale, in osservanza all'art.4, c.1, lett.b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il competente organo di direzione politica ha formulato alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare e disposto di avviare la conseguente contrattazione decentrata.

Con il provvedimento citato, la Giunta, aderendo agli orientativi giurisprudenziali consolidati esposti nella narrativa del provvedimento, cui si rinvia, ha disposto l'utilizzo del fondo riferito all'anno 2019, anno in cui il CCDI non è stato stipulato, nei termini di seguito indicati:

- che la sola quota stabile residua del “Fondo” di cui all’art. 67, commi 1 e 2 “obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”(allegato “A” alla delibera), non integralmente utilizzata nell’anno 2019, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile e in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato immediatamente utilizzabile secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio e potrà essere spesa nell’anno 2020;
- in base alla disciplina contrattuale, dette risorse non utilizzate nell’anno 2019 sono portate in aumento di quelle dell’anno successivo 2020 a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno;
- che le risorse variabili non finanziate nel corso dell’anno 2019 restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa;
- le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo dell’anno successivo 2020, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi traducendosi il trasporto in una implementazione “una tantum” delle sole risorse variabili che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate anche negli anni successivi;
- di disporre in sede di contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2020, con riferimento all’anno 2019, l’utilizzo, quali risorse variabili, delle somme residue della parte stabile al solo fine dell’erogazione del salario accessorio per istituti contrattuali effettivamente applicati, ivi compresi gli incentivi collegati all’utilizzo di specifiche risorse, come gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016) o gli incentivi per il recupero evasione IMU e TARI e per l’Avvocatura in quanto trattasi di voci di alimentazione la cui destinazione è vincolata e, una volta realizzatisi i presupposti previsti dalle norme di legge e regolamentari, i dipendenti destinatari maturano un diritto pieno alla loro corresponsione, così come da allegato “B” al provvedimento;

La deliberazione di cui trattasi demandava, in ultimo, al dirigente del settore finanziario la predisposizione della proposta di delibera di applicazione dell’avanzo vincolato derivante dall’economie del fondo relative all’anno 2019 e di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio per gli istituti contrattuali finanziati da soggetti terzi.

L’intesa contrattuale muoveva, si ribadisce, da tale direttrice nella consapevolezza di tutte le parti stipulanti che il contenuto e la sottoscrizione definitiva risultava, evidentemente, condizionata dalla necessità che dovesse essere operata, nei termini e con le modalità prescritte dall’ordinamento contabile, una variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo vincolato nei termini anzi esposti, variazione necessaria per poter acclarare la compatibilità economico-finanziaria e le modalità di copertura degli oneri previsti nella pre-intesa con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, variazione che doveva, quindi, necessariamente definirsi prima di procedere alla redazione delle relazioni del Responsabile del Settore Finanziario e dell’acquisizione della certificazione del Collegio dei Revisori.

Tanto è stato operato con la consapevolezza delle parti che si trattava solo di un ipotesi di accordo, eventualmente riformabile, e che solo la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato annuale, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituiva titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione, posto che, solo alla sottoscrizione definitiva della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che, quindi, solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (*ex multis* : *Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con deliberazione n. 386/2019; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia*

n. 29/2018/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018/PAR).

Ciò posto, per quanto attiene, invece, alle questioni concernenti l'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 18/9/2020, che muovono essenzialmente, a giudizio dell'Organo di revisione, *“dall'incompetenza funzionale dell'esecutivo e all'assenza di urgenza richiesta espressamente dalla normativa per il ricorso a tale delibera di Giunta”*, si osserva preliminarmente.

Nell'anno 2019 questo Ente non ha proceduto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Con riferimento alle risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti, l'articolo 68, comma 1, ultimo periodo, dell'ultimo CCNL sottoscritto il 21/5/2018 (rubricato “Fondo risorse decentrate: utilizzo”) stabilisce che *“Sono, infine, rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*.

Per tale aspetto, come statuito nella deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR (che riprende i contenuti della deliberazione n. 29/2018/PAR della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia), in merito alla “possibilità di considerare le somme riguardanti il “Fondo” come residui di fondo da trascinare nella CCDI degli anni successivi o, in alternativa, economie di bilancio, soccorre l'orientamento ormai pacifico delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti che hanno già affrontato la tematica precisando che **“nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”** (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR);

Con riferimento a tale ultima prescrizione contrattuale anzi richiamata e agli *orientamenti ormai pacifici delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti*, la deliberazione n. 172/2020 ha, altresì, richiamato in causa le previsioni di cui al punto 5.2, dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che ai fini dell'esame del compito esame della fattispecie in esame recita: *“Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”.*

Sull'incompetenza funzionale dell'esecutivo e sull'assenza di urgenza richiesta espressamente dalla normativa per il ricorso alla delibera di Giunta si osserva nello specifico.

La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Regione Siciliana, dopo aver rimesso alla Sezione delle Autonomie alcune questioni interpretative in materia di armonizzazione contabile, ha formulato il parere definitivo con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2016/QMIG chiarendo che tutte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili trovano applicazione in Sicilia, anche se attengono al riparto di competenze tra gli organi e ciò sia perché nel riparto di competenze tra Stato e regioni l'armonizzazione rientra tra le materie di competenza statale sia perché, comunque, la Regione siciliana, pur avendo potuto non recepire *sic et simpliciter* la disciplina del d.lgs. 118/2011 (cfr. Corte Costituzionale 11.7.2012, n.178), con l'art. 6, comma 3, della l.r. 7.5.2015, n.9 e smi ha ritenuto che le disposizioni dei titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo e smi si applicano nell'ordinamento regionale dal 1° gennaio 2015.

Nell'ambito di tali disposizioni, l'art. 74 introduce modifiche al Tuel finalizzate al suo adeguamento ai principi della contabilità armonizzata; tale norma al punto 23, lett. b) ed e) apporta modifiche all'art. 175 del Tuel introducendo le ipotesi di variazione di bilancio di competenza della giunta (comma 5-bis); allo stesso modo al punto 31, lett. c) viene introdotto il comma 3-quinquies all'art. 187 che, in esercizio provvisorio, attribuisce alla giunta la competenza ad approvare le variazioni di bilancio per l'applicazione di quote di avanzo vincolato o accantonato presunto.

Sono queste le modifiche espressamente recepite nell'ordinamento regionale siciliano che, come risulta evidente, riguardano competenze che la legge - nella nuova dialettica tra consiglio, giunta e dirigenti in materia di variazioni a bilancio - attribuisce direttamente alla giunta, trattandosi di modifiche non discrezionali, relative a dare continuità a programmi di spesa già approvati dal consiglio comunale e che non hanno dato luogo ad impegni o ad impegni esigibili; tale nuovo assetto di competenze, chiarisce la Corte dei Conti, è quasi consustanziale al corretto dispiegarsi dei principi della contabilità armonizzata.

Per la Sezione delle Autonomie, non sarebbe coerente con i principi della riforma – le cui disposizioni costituiscono un insieme connesso e unitario – introdurre elementi di disomogeneità nell'ambito dei previsti procedimenti. Inoltre, nel caso in esame, l'introduzione della nuova disciplina contabile per la Regione siciliana deve ritenersi già realizzata con l'emanazione di apposite disposizioni contenute nelle leggi regionali rivolte a stabilire una graduazione temporale dell'avvio della contabilità armonizzata, recepita con rinvio dinamico alla disciplina nazionale.

La Regione Siciliana ha modificato, infatti, più volte i termini per l'applicazione del nuovo regime contabile, tuttavia, non v'è dubbio che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 per gli enti locali siciliani ed i loro enti strumentali si applicano le disposizioni di cui al d.lgs 118/2011, salve le facoltà di rinvio previste dallo stesso d.lgs., ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b, della l.r. 10 luglio 2015, n. 12) ove si prevede che: *“Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.”*

Osserva la Sezione delle Autonomie che “ è appena il caso di notare che la disposizione sopra riportata non prevede alcuna condizione o clausola di compatibilità. Pertanto, non si ritiene che possano sopravvivere disposizioni diverse incompatibili con il complesso normativo che contiene la riforma nella quale sono previste espressamente specifiche competenze della Giunta”.

E' da rilevare, infine, che il d.lgs. 118/2011 ha profondamente innovato il TUEL, incidendo su gran parte delle disposizioni relative alla gestione contabile, anche sotto il profilo delle competenze dei vari organi (Consiglio, Giunta, Dirigenza), proprio nella prospettiva della stretta connessione tra scritture contabili e livelli di governo.

Di conseguenza anche le disposizioni non espressamente richiamate dal d.lgs. 118/2015, ma riconducibili alla gestione contabile, devono essere considerate implicitamente comprese nel complesso del sistema armonizzato.

Sul tema che ci occupa in particolare, rappresentato dalla Sezione remittente (Sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 317/2015/QMIG) concernente la possibilità per un comune della Regione Siciliana (Comune di Vita) , durante l'esercizio provvisorio, di dare applicazione all'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, che consente di

apportare, con delibera di Giunta comunale, una variazione per applicare al bilancio la quota di avanzo vincolato determinata in corrispondenza di stanziamenti dell'esercizio precedente, la Sezione delle Autonomie ha rilevato che l'utilizzo dell'avanzo vincolato o accantonato è consentito anche nella Regione Siciliana con delibera della Giunta comunale, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio limitatamente alla finalità di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente (Principio contabile applicato paragrafo 8.11).

Ora, risulta di tutta evidenza che nella fattispecie non si verte, comunque, in materia di variazione d'urgenza adottata con i poteri del Consiglio soggetta a ratifica, come continua ad insistere il Collegio dei revisori, ma di variazione di bilancio di esclusiva competenza della Giunta comunale da adottarsi in conformità al principio contabile 5.2 e ai sensi dell'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, che consente, appunto, di applicare al bilancio, con delibera di Giunta comunale in esercizio provvisorio, in attesa dell'approvazione del consuntivo, quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Pertanto, i rilievi formulati con nota del 31/8/2020 da parte del Collegio dei Revisori che ha configurato la deliberazione quale variazione d'urgenza con i poteri del Consiglio comunale soggetta a ratifica, non risultano aderenti al contenuto della proposta trattandosi di fattispecie diversa da quella rappresentata dal Collegio (trattasi, invero, di variazione di competenza della Giunta non soggetta a ratifica non avente natura discrezionale e consentita alla luce delle considerazioni anzi richiamate formulate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie a meno che, oltre al sindacato sull'inefficacia di leggi vigenti (già operato dal Collegio in altro parere) si voglia anche contestare un autorevole, vincolante, pronunciamento della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie al quale, e per legge, deve conformarsi anche la Sezione regionale di controllo.

Le ragioni d'urgenza, nell'adozione dell'atto (che risultano inesistenti per l'Organo di revisione), sono insite nella stessa disciplina contrattuale che prevede che dette risorse non utilizzate nell'anno 2019 sono portate in aumento di quelle dell'anno successivo (2020) a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno. Peraltro, lo stesso atto è preordinato a remunerare il salario accessorio afferente ad esercizio pregresso non impegnato e non liquidato entro il 31/12/019 e a preconstituire le condizioni per remunerare anche quello relativo al presente anno anche e soprattutto stante l'approssimarsi della scadenza dell'esercizio finanziario, posto, tra l'altro, che la mancata sottoscrizione del CCDI 2020 che ricomprenda, nei limiti anzidetti anche le risorse inutilizzate nell'anno precedente, è foriera di sicuri danni per l'ente tenuto a corrispondere lo stesso salario accessorio, spettante ai lavoratori per servizi già resi, afferente a due anni a seguito di azioni giudiziarie che lo vedrebbero sicuramente soccombente.

Argomentare, ancora sulla insussistenza di ragioni di urgenza, risulta oltremodo incomprensibile anche in considerazione delle contraddittorie esternazioni rese con nota del 31/8/2020 dal Presidente del Collegio in occasione della resa del parere su una nuova proposta rielaborata a seguito dei rilievi del Collegio concernente l'utilizzo dell'avanzo vincolato di cui trattasi laddove si ammonisce sulla responsabilità per l'emanazione di decreti ingiuntivi a fronte dell'esigenza per l'Ente di evitare il formarsi di debiti certi per mancata copertura immediata e puntuale con specifico impegno nelle scritture contabili.

Con riferimento ai rilievi di cui al punto 2 si osserva.

I tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa, per quanto qui rileva, sono scanditi dall'art. 8, comma 6, del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 ai sensi del quale " 6. *Il controllo sulla*

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello mediante la previsione di limiti temporali di cui all'art. 8 del CCNL anzi richiamato, che devono ritenersi, come sostenuto dall'Aran, "ordinatori" e non "perentori", in quanto in caso di inottemperanza non sono previste specifiche sanzioni.

L'affermazione del Collegio secondo la quale *"nei successivi 15 giorni previsti dal CCNL del 21/5/2018 la documentazione da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti in parte non era esistente"* non risulta affatto comprensibile stante che, come chiaramente riportato nella norma contrattuale anzi citata, il termine di 15 giorni previsto per il controllo da parte dell'Organo di Revisione non può che decorrere, ovviamente, dalla data di ricevimento da parte dell'Organo della documentazione prescritta soggetta a controllo (ed invero alla data di richiesta del parere sussistevano, in quanto trasmessi, sia l'accordo sottoscritto (pre-intesa), sia il provvedimento di utilizzo dell'avanzo vincolato (G.C. n. 172 del 18/9/2020) che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, entrambe redatte necessariamente, per i motivi esplicitati, in data successiva al provvedimento giuntale di variazione, attestanti la compatibilità economico-finanziaria, con indicazione di modalità di copertura degli oneri del Fondo trasfusa nell'apposito modulo della relazione tecnico-finanziaria).

Piuttosto, il termine di trasmissione dell'ipotesi di contratto, come previsto dall'art. 8, comma 6, citato è, invero, di 10 giorni dalla sottoscrizione. Ma come osservato, si tratta di un termine ordinatorio che non ha alcun effetto decadenziale. Gli ulteriori termini previsti dalla norma decorrono evidentemente dalla data di invio all'Organo di revisione poichè stabiliscono un termine entro il quale l'organo di controllo può formulare rilievi. Ma anche tali termini sono ordinatori. Tant'è, che accogliendo un suggerimento dell'Aran, il Sindaco ha ritenuto bene, nonostante sia decorso il termine di 15 giorni a disposizione dell'Organo di revisione per formulare eventuali rilievi (invero ne sono decorsi 45), di dover sollecitare il controllo e il rilascio della prescritta certificazione.

Non si comprende, pertanto, l'affermazione secondo la quale *" a questo Organo non appare assolutamente corretto prendere in esame e certificare un accordo preliminare stipulato ben 4 mesi addietro (peraltro indotto dall'Organo di revisione per quanto anzi evidenziato) "* posto che non si conosce norma contrattuale od orientamento giurisprudenziale che non lo consenta e posto, si ripete, che ogni termine endoprocedimentale, preordinato alla sottoscrizione definitiva del CCDI, stabilito dal CCNL, ha natura ordinatoria (e funzione sollecitatoria) e non produce effetti decadenziali.

Peraltro, non può non evidenziarsi, che solo dopo il decorso di più di 45 giorni dalla trasmissione della documentazione ai fini della certificazione il collegio ha dichiarato l'impossibilità ad esprimere parere soffermandosi esclusivamente su valutazioni relative a questioni pregiudiziali, che si ritengono, si ripete, infondate, non formulando nel merito alcun'altra considerazione sulla contrattazione.

Tra l'altro, si osserva, con riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 172/2020, che si è in presenza comunque di un provvedimento amministrativo efficace e, quindi, esecutivo che può essere annullato o sospeso dallo stesso organo che lo ha emanato e che non può, certamente, non


essere considerato dall'Organo di revisione chiamato ad esprimere solo un parere obbligatorio. Per tale ragione si ritiene che il controllo sulla pre-intesa, beninteso con tutti gli eventuali distinguo e rilievi da parte del Collegio dei revisori, doveva essere, in ogni caso, espletato dal Collegio per tutti i profili di competenza non costituendo motivo ostativo le pregiudiziali addotte che, peraltro, potevano essere motivatamente non condivise dall'organo deliberante (articolo 21-quater, della legge 241/1990).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte non si ritiene che il Collegio nell'ambito dell'attività di collaborazione, che si estrinseca attraverso la redazione di pareri obbligatori, renda un servizio a questo Ente nella misura in cui gli stessi, specie in presenza di questioni per le quali si registrano divergenze di vedute con gli uffici, non risultino supportati da puntuali argomentazioni giuridiche che traggono il proprio fondamento in consolidati orientamenti giurisprudenziali. Tanto, al fine di consentire ai soggetti tenuti all'istruttoria di rivedere, eventualmente, le proprie posizioni e all'Organo deliberante determinazioni "consapevoli" in ordine all'adozione o meno dei provvedimenti sottoposti a controllo.

Tanto si doveva.

Per debito del mio Ufficio.

*Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Misuraca', written over the typed name of the General Secretary.

STUDIO LEGALE PALERMO

92016 RIBERA (AG) VIA BUONI AMICI, 17
TEL/FAX 0925 63271

Avv. GIACOMO
PALERMO
Parrucchiere in Casimiro
Avv. MICHELE
DINGHILE
Avv. GIUSEPPE
LO GIOCO

Al Comune di Ribera
in persona del Sindaco

Proposta di transazione pagamento indennità di reperibilità e di turnazione anno 2019

I sottoscritti Avv. Giuseppe Lo Gioco del foro di Sciacca, in proprio e quale difensore dei Sig.ri

- 1) Ruvolo Ciro
- 2) Caruana Emanuele
- 3) Ceresi Brigida Rita
- 4) Miceli Emanuele
- 5) Tortorici Giovanna (erede Musso Domenico)
- 6) Tornambè Domenico
- 7) Pepe Paolo
- 8) Novara Carmelo
- 9) Gatto Giuseppe
- 10) Morillaro Carmelina
- 11) Tavormina Giovanna
- 12) Russo Leonardo
- 13) Aprile Giuseppina
- 14) Sferra Carmelo
- 15) Di Chiara Antonino
- 16) Calandrino Pascale
- 17) Mira Vincenzo
- 18) Bono Giuseppe
- 19) La Rovere Francesco
- 20) Pontillo Pasqualino
- 21) Novara Antonino

espongono quanto segue:

premesso che i sottoscritti quali dipendenti del Comune di Ribera settore Polizia Municipale hanno svolto, nel periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, servizi che comportano la corresponsione dell'indennità di turnazione e di reperibilità, per la quale sono stati emessi rispettivi Decreti Ingiuntivi dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, ritualmente notificati, divenuti definitivi e muniti della formula esecutiva;

STUDIO LEGALE PALERMO

92016 RIBERA (AG) VIA BUONI AMICI, 17
TEL/FAX 0925 63271

Avv. GIACOMO
PALERMO
Parrucchiere in Cassazione
Avv. MICHELE
DINGHILE
Avv. GIUSEPPE
LO GIOCO

ritenuto che il Giudice del Lavoro con i suddetti provvedimenti ha liquidato le spese legali, condannando l'Amministrazione comunale alla corresponsione diretta in favore del difensore antistatario

considerato che è volontà delle parti addivenire ad una transazione con il Comune di Ribera, purché la relativa somma venga impegnata dal Comune di Ribera entro il 31.12.2020 ed relativo pagamento effettuato entro il 31.01.2021, con rinuncia alle spese legali ed agli interessi liquidati dal Giudice

Quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, i sottoscritti propongono al Comune di Ribera di transigere la controversia e di effettuare il pagamento della sola sorte capitale relativa all'indennità di turnazione e reperibilità anno 2019, così come quantificata e ripartita nel prospetto allegato alla Determina dirigenziale n. 224/2019 e 225/2019, con rinuncia agli interessi ed alle spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Sciacca, a condizione che la relativa somma venga impegnata dal Comune di Ribera entro il 31.12.2020 ed relativo pagamento effettuato entro il 31.01.2021.

Ribera 01.12.2020

Avv. Giuseppe Lo Gioco

- 1) Ruvolo Ciro *Ruvolo Ciro*
- 2) Caruana Emanuele *Caruana Emanuele*
- 3) Ceresi Brigida Rita *Ceresi Brigida Rita*
- 4) Miceli Emanuele *Miceli Emanuele*
- 5) Tortorici Giovanna (erede Musso Domenico) *Tortorici Giovanna*
- 6) Tomambè Domenico *Tomambè Domenico*
- 7) Pepe Paolo *Pepe Paolo*
- 8) Novara Carmelo *Novara Carmelo*
- 9) Gatto Giuseppe *Gatto Giuseppe*
- 10) Mortillaro Carmelina *Mortillaro Carmelina*
- 11) Tavormina Giovanna *Tavormina Giovanna*
- 12) Russo Leonardo *Russo Leonardo*
- 13) Aprile Giuseppina *Aprile Giuseppina*
- 14) Sferra Carmelo *Sferra Carmelo*
- 15) Di Chiara Antonino *Di Chiara Antonino*
- 16) Calandrino Pascale *Calandrino Pascale*
- 17) Mira Vincenzo *Mira Vincenzo*
- 18) Bono Giuseppe *Bono Giuseppe*
- 19) La Rovere Francesco *La Rovere Francesco*
- 20) Pontillo Pasqualino *Pontillo Pasqualino*
- 21) Novara Antonino *Novara Antonino*



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Oggetto:	<i>Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2020-2022</i>
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile


Ribera, 16/12/2020

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo


Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 10.12.2020 su 18,03
Votazione *unanimi*

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)



Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)



I Componenti

Firma


TRAMUTA GIUSEPPE

AUGELLO LEONARDO

MACALUSO EMANUELE


RAGUSA MARIA FRANCESCA

ZABBARA GIUSEPPINA



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
M. Misuraca
L'ASSESSORE ANZIANO
M. Ragusa
IL SEGRETARIO GENERALE
L. Misuraca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 DIC. 2020

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 10 DIC. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.